

Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI RAPPRESENTAZNA E DIFESA DEL COMUNE DI MANFREDONIA
NEL PROCEDIMENTO _____

Con la presente scrittura, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice civile

tra

il Comune di Manfredonia (di seguito Comune) (C.F. 83000290714), in persona del _____ n.q. di Dirigente del Servizio Avvocatura Comunale, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell’art. 107 del D. lgs n. 267/2000, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in nome e per conto del quale agisce,

e

l’Avv. _____, nato a _____ il _____, cod. fisc.: _____; con Studio legale in _____, alla Via _____, (di seguito legale)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Il Comune di Manfredonia, come sopra rappresentato, affida all’Avv. _____ l’incarico di rappresentare il Comune di Manfredonia nel proc. _____ n. _____ R.G. _____ del ____ di _____, giusta determinazione del Dirigente n. ____ del _____.

Con la firma della presente convenzione il professionista accetta incondizionatamente il predetto incarico con le prescrizioni e le clausole qui di seguito indicate;

ART. 2 DOVERI DEL PROFESSINISTA

L’affidatario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Ente e dell’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense, la cui inosservanza è causa di risoluzione.

Il professionista incaricato può, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, declinare l’incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è facoltà del

Comune disporre la sua cancellazione dalla “short list”.

Il professionista, in particolare, è tenuto:

- a) a comunicare prontamente all’Ente l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità di conflitto di interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- b) a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Manfredonia, di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- c) a collaborare con l’Ente nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- d) in caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione;
- e) in caso di sentenza favorevole all’Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Ente e senza ulteriore compenso, l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati;
- f) a presentare al Comune di Manfredonia – servizio contenzioso gli scritti difensivi propri e delle controparti ivi compresi i verbali d’udienza ed eventuale documentazione prodotta in giudizio;
- g) a relazionare e tenere informato costantemente il Comune – servizio contenzioso circa l’attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere tempestivamente all’amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito;
- h) a comunicare per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale, in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione;
- i) con riferimento al contenzioso affidato, collaborare con l’Ente nella classificazione delle passività potenziali (fondo contenzioso), a garanzia degli equilibri di bilancio, esprimendo parere circa l’inserimento di detto contenzioso tra le passività probabili, passività possibili o passività da evento remoto (Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna -

deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023).

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune se non quelli preventivamente quantificati nel preventivo di spesa presentato all'Ente.

ART. 3 - COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è determinato con riferimento ai parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 147/2022, in considerazione della natura e del valore della controversia, calcolati al valore minimo di ciascuna fase, oltre IVA 22%, CPA 4% e spese generali 15%:

- a) Fase di studio della controversia, valore minimo: euro
- b) Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro
- c) fase istruttoria, valore minimo: euro
- d) Fase decisionale, valore minimo: euro

per complessive € _____

Det.ne Dir. di impegno di spesa n. _____ del _____, C.I.G.: _____.

Qualora il giudizio venga definito con sentenza favorevole all'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese legali per importi superiori a quelli pattuiti, la differenza è ad appannaggio dell'Avvocato incaricato il quale curerà in proprio, quale procuratore antistatario e tributario, e quindi senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi dallo stesso trattati. Per l'attività prestata dall'avvocato, in caso di giudizio iniziato ma non compiuto, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale. L'Amministrazione committente viene resa edotta della polizza assicurativa rilasciata dalla _____.

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/19, come modificato dall'art. 7 del D.L. 187/10.

Il Comune, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi i per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

L'Avvocato
